



COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - Fax (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 106

DATA 22 MAR. 2010

DETERMINAZIONE N. 07

DATA 10/03/2010

IMPEGNO DI SPESA

SI ()

NO ()

**OGGETTO: Dipendente Sig. P. L.
Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA – UFFICIO PERSONALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa. Giovanna d'Arienzo**

Si attesta la copertura finanziaria numero

impegno/i

IL RESPONSABILE DELL'AREA
FINANZIARIA

Rag. Roberto REVELLINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ai soli fini della trasparenza viene pubblicata all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi

DAL

IL SEGRETARIO COMUNALE

Li, _____

RELATA DI PUBBLICAZIONE

N. REG. _____

Affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi

Dal _____

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

UFFICIO PERSONALE

N.07 Data 10.03.2010	Dipendente Sig. P. L. Assenza per malattia. Determinazione del trattamento economico ridotto per i primi dieci giorni di assenza.
-------------------------	--

L'anno DUEMILADIECI, il giorno DIECI del mese di MARZO, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che il dipendente Sig. P. L. (omissis) rimarrà assente dal servizio, per malattia, dal 08.03.2010 al 28.03.2010 e, pertanto, per complessivi giorni 21 continuativi;

Visto l'art. 71, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, che testualmente recita:

"1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.";

Dato atto che l'assenza non rientra nelle fattispecie previste dal secondo periodo della soprariportata norma;

Visto l'art. 21 del CCNL 6 luglio 1995 e successive modifiche, per la parte non incompatibile con la nuova disciplina di cui all'art. 71 del citato D.L. 25 giugno 2008, n. 112;

Ritenuto di dover determinare il trattamento economico spettante al suddetto dipendente per i primi dieci giorni di assenza per malattia;

Visto che, in ordine alla definizione di «TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE»:

- l'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, testualmente recita:

«1. Il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.»;

- l'art. 10 del CCNL 9 maggio 2006, pur definendo la «nozione di retribuzione» non fa alcun riferimento al concetto di «trattamento economico fondamentale»;

Ritenuto, comunque, di poter identificare il «trattamento economico fondamentale» con la «retribuzione base mensile» di cui al comma 2, lettera b), del citato art. 10, del CCNL 9 maggio 2006;

Visto che l'ARAN, con nota senza data, ha precisato, fra l'altro che sono da considerare, fra gli assegni fondamentali, anche:

- la retribuzione individuale di anzianità (R.I.A.), nonché altri eventuali assegni personali a carattere continuativo non riassorbibili;

DETERMINA

Per giorni 10 di assenza per malattia, dal 08.03.2010 al 17.03.2010 a detto dipendente non è corrisposto il trattamento economico di cui alla colonna 6 del seguente prospetto:

